

FATTI DI CAUSA

1. - La ricorrente, cittadina brasiliana, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16.10.2024 con cui il Tribunale di Lecce che ha respinto il ricorso avverso il decreto emesso in data 3.6.2023 dal Questore di Lecce di inammissibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (coesione familiare) per insussistenza dei relativi presupposti con contestuale invito all'allontanamento dal territorio nazionale.

1.1 - Quanto alla vicenda personale la ricorrente, di 28 anni, riferisce di aver vissuto in Brasile i suoi primi anni di vita assieme alla madre ed alla nonna materna; di avere poi, nel 2002, raggiunto la madre in Italia in Puglia, dove questa lavorava già da tre anni; di essere poi rientrata in Brasile nel 2006 per accudire la nonna e di aver fatto ritorno in Italia nel 2019 dove la madre era già ritornata sin dal 2017. Nonostante la sua condizione di irregolarità, la ricorrente, pur vivendo a carico della madre, assunta come badante a tempo indeterminato, ha sempre cercato di contribuire svolgendo dei piccoli lavori «in nero» non potendo sottoscrivere alcun contratto. In data 22.2.2022, ha deciso di presentare domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari. Dopo il rigetto della Questura ha proposto impugnazione dinanzi alla Sezione Immigrazione del Tribunale di Lecce, depositando, in data 21.6.2023, ricorso semplificato ai sensi degli artt. 19-ter, D. Lgs. n. 150/2011, e 281-decies c.p.c., con il quale, previa richiesta di annullamento del richiamato provvedimento, ha chiesto l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, D. Lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020

2.- Il Tribunale di Lecce ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato e, nelle more della decisione, ha accolto il ricorso cautelare della richiedente volto ad ottenere dal Questore



di Lecce che lo negava, il rilascio del permesso di soggiorno per tutta la durata del procedimento.

Tuttavia ha, poi, respinto il ricorso- dopo un'articolata ricostruzione della normativa applicabile- osservando:

a) che la richiedente si trovava in Italia già dal 2019 e non risultava documentata una sufficiente integrazione sul territorio dello Stato, non avendo la stessa fornito la prova di svolgere alcuna attività lavorativa regolare dalla quale possa trarre il proprio sostentamento;

b) che non risultavano, inoltre, patologie di rilievo, e che la certificazione dalla quale si evince che la madre della richiedente dopo essere stata sottoposta nel 2023 ad intervento chirurgico per un tumore alla mammella, attestava che attualmente la paziente era in buone condizioni cliniche generali e locali, né era stata poi, prodotta documentazione in ordine allo stato di salute attuale della madre;

c) che non poteva ritenersi sussistessero situazioni familiari personali che potessero integrare profili di vulnerabilità in caso di rientro nel paese d'origine in mancanza di circostanze significative di un effettivo radicamento in Italia e, quindi, rilevanti sotto il profilo dell'art. 8 CEDU; in particolare che, avuto riguardo alle condizioni ed alla situazione del paese d'origine, per l'ipotesi di rimpatrio non emergevano motivi di salute, di estrema povertà o ambientali tali da pregiudicare i diritti fondamentali della richiedente e il raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa.

Ha, quindi, respinto il ricorso stante la mancata deduzione e prova di condizioni di vulnerabilità soggettiva con riferimento alla vicenda personale narrata e l'assenza di un serio percorso integrativo.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità del provvedimento impugnato per vizio di omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento agli aspetti peculiari della vicenda personale riferita e documentata dalla ricorrente.

La ricorrente contesta, anzitutto, il passaggio motivazionale relativo alla mancata dimostrazione di un percorso integrativo intrapreso sul territorio nazionale, poiché, nel corso del giudizio, era pacificamente emerso che la ricorrente, sebbene viva in Italia dal 2019, non aveva potuto fornire alcuna prova del percorso integrativo intrapreso, in specie sul piano lavorativo, semplicemente a causa della sua condizione di irregolarità, che non le ha permesso di essere contrattualizzata e quindi di documentare il suo impegno lavorativo, benché per lungo tempo avesse svolto il lavoro di badante per un'anziana signora.

Contesta inoltre il passaggio motivazionale che affronta la questione delle condizioni di salute della ricorrente, evidenziando, che sminuirebbe la gravità della patologia già certificata alla ricorrente in Brasile (valutata dal Tribunale «non di rilievo» non sulla base di una analisi della patologia in sé, bensì sulla base della terapia prescritta), trascurando la circostanza che le gravi condizioni in cui si è venuta a trovare la donna ad aprile del 2024 hanno portato la stessa ad accedere due volte al Pronto Soccorso e che, in occasione del secondo accesso, la stessa è stata ricoverata e sottoposta ad accurati accertamenti per diversi giorni, a dimostrazione di quanto fosse delicata la sua situazione al momento del ricovero.

Reputa, infine, che il Tribunale abbia travisato la rilevanza delle condizioni di salute della madre, poiché, sebbene la documentazione prodotta in giudizio attesti che la patologia tumorale della madre della ricorrente sia stata curata a livello



chirurgico e radioterapico, il Tribunale non avrebbe tenuto in alcun conto di quanto una patologia di questa natura possa incidere sul rapporto madre-figlia in termini di sostegno di una all'altra e di esigenze di vicinanza e supporto reciproco, anche in considerazioni dei trascorsi familiari, indicati nella ricostruzione della vicenda della ricorrente e, in particolare, del dolore legato alla morte della nonna materna, proprio a causa di un tumore, e reputa, perciò, inadeguato il ragionamento con cui è stata negata la sussistenza dei presupposti del riconoscimento del diritto, ovvero di *«situazioni familiari personali che possano integrare profili di vulnerabilità in caso di rientro nel suo paese»*, trattandosi nella specie, *«di una situazione non indicativa di un effettivo radicamento in Italia e quindi non valutabile sotto il profilo dell'art. 8 CEDU»*; laddove, invece, in caso di rimpatrio la ricorrente sarebbe sradicata dal contesto in cui ha vissuto negli ultimi cinque anni della sua vita a fianco alla madre - il cui rapporto, con la malattia di quest'ultima, si è ancora più irrobustito - per ritornare sul territorio brasiliano, in cui la ricorrente non ha più alcun legame; senza contare il dramma della separazione dalla madre e la perdita della sua principale forma di sostentamento.

2.- Con il secondo motivo deduce nullità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., della disciplina di cui all'art. 5, comma 6, e 19, D. Lgs. n. 286/1998, poiché tutte le omissioni e travisamenti denunciati con il primo motivo (i legami familiari che la ricorrente ha sul territorio italiano e che non ha in Brasile, la condizione di salute sua e della madre, l'oggettivo ostacolo che la stessa avrebbe avuto a dimostrare il percorso integrativo intrapreso sul territorio nazionale) si tradurrebbero inevitabilmente anche in una palese violazione e falsa applicazione della disciplina invocata e specialmente dell'art. 19, D. Lgs. n. 286/1998, nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Cutro, che



richiamano specificatamente il divieto di espulsione e respingimento di un individuo verso uno Stato *«qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare»*, per la cui valutazione la stessa previsione normativa indica di tener conto *«della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»*, apparendo chiaro come la determinazione di allontanamento dal territorio nazionale della ricorrente disposta dalla Questura di Lecce costituisca palese violazione del diritto della donna al rispetto della propria vita privata e familiare.

3.- I due motivi possono essere esaminati insieme essendo evidentemente connessi.

Reputa il Collegio che pur richiamando correttamente la normativa applicabile e la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 4455/2018 sul tema, il giudice di merito nell'applicazione alla concreta fattispecie non ne ha poi fatto effettiva applicazione, non avendo tenuto conto nel loro complesso e non in modo atomistico dei parametri concreti indicati dalla norma (art. 19, comma 1.1 T.U) da utilizzarsi per la verifica di una denunciata violazione del diritto dello straniero al rispetto della vita privata e familiare (natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato; del suo effettivo inserimento sociale in Italia; della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale; esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine), quindi dell'indirizzo nomofilattico per cui *«Va valutata la situazione specifica di vulnerabilità dedotta, tenuto conto che il confronto con il paese di origine, secondo il paradigma normativo di cui all'art. 19 c.1.1., serve a porre in luce quale sarebbe la condizione in relazione ai diritti fondamentali della persone tutelati dall'art. 8 CEDU in caso di*



rientro, ovvero ad accertare la sussistenza della personale condizione di vulnerabilità alla specifica luce del fatto che il grado d'integrazione raggiunta, pur imperfetto, andrebbe perduto in modo irreparabile ove il richiedente protezione fosse costretto a ritornare nel proprio paese d'origine, ove la mancanza di una rete parentale o legami sociali e affettivi e della possibilità di reperire un lavoro, lo esporrebbero al grave rischio di essere privato della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza».

Il Tribunale ha valutato le singole circostanze considerate in sé (trascurando, peraltro, la questione dell'assenza di legami parentali e ed affettivi nel paese d'origine) senza ricondurne la rilevanza alla tutela della vita privata della ricorrente e senza effettuare alcuna valutazione comparativa con la situazione che si verrebbe a creare con il rimpatrio della ricorrente in Brasile - ove appunto la stessa non ha alcun legame - che, comunque, secondo l'indirizzo costante di questa Corte, va fatta pur a fronte di un imperfetto grado di integrazione raggiunto onde accertare la sussistenza della personale condizione di vulnerabilità dedotta in concreto, collegata proprio al fatto che gli unici riferimenti affettivi, gli unici legami sociali e abitativi, consolidati in cinque anni di permanenza, andrebbero perduti in modo irreparabile; vulnerabilità che la ricorrente deduce rafforzata in ragione dalla condizione di salute della madre (portatrice di una patologia grave) ed anche della ricorrente stessa, che sono state trattate in effetti come se fossero ragioni fondative del permesso di soggiorno per motivi specifici di salute, laddove lo stesso Tribunale riconduce il ricorso al diritto di cui all'art 8 CEDU, ovvero al diritto alla vita privata e familiare.

4. - Il ricorso va quindi accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Lecce in diversa composizione che



provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa avanti al Tribunale di Lecce che, in altra composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella domanda.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 8.10.2025.

Il Presidente

LAURA TRICOMI

